

**Contratto di appalto per una
Fornitura di gadget per iniziative di politiche giovanili
CIG: B7FF57F8EC
CUP: D19I24000330003
Codice commessa: PROG/151**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n° 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**;

E

La Coccinella di Giglioli Francesca, con sede legale a Colle di Val d'Elsa (SI), in via delle Romite n. 17, codice fiscale [omissis] e partita IVA n° 01053330526, in persona della legale rappresentante, Francesca Giglioli, [omissis], Impresa di seguito denominata anche soltanto **"Affidataria"** o **"Operatore economico"** o, ancora, **"Esecutore"**;

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**

Convengono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto **"Codice"**), è assunto dal Direttore di FST. Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST (recapito e-mail: c.gennai@fst.it).

Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto e termine per la consegna all'Affidataria

1. Il presente contratto (nel prosieguo denominato anche **"incarico"**) ha per oggetto una fornitura di gadget personalizzati che dovranno essere consegnati alla Committente presso gli Uffici di Giovanisi, in piazza del Duomo n. 10.

2. Nell'esecuzione del presente incarico, l'Affidataria s'impegna a realizzare e consegnare le seguenti tipologie di beni, nelle quantità precisate alle voci dell'elenco qui sotto riportato:

- a) Shopper classica non sbiancata in cotone OEKO-TEX® 140g/m2; dimensioni 38x42cm. STAMPA FULL COLOR DTF 1 LATO. Quantità: 5.000 (cinquemila) pezzi.
- b) Penna a sfera in bambù con clip e punta in metallo. Con refill nero. STAMPA FULL COLOR. Quantità: 1.000 (mille) pezzi;
- c) Penna a sfera in bambù con punta metallizzata. Con refill blu. STAMPA FULL COLOR. Quantità: 1.000 (mille) pezzi;
- d) Ombrello pieghevole RPET con copertura coordinata. Canna, costole ed estremità in nero. Manico in legno naturale. Chiusura in velcro e apertura manuale. Diametro 95 cm. STAMPA FULL COLOR 1 SPICCHIO 11 X 18 CM. Quantità: 200 (duecento) pezzi;
- e) Ombrello XL con manico, canna e finitura nera. Costole lunghe in fibra di vetro. Pulsante di apertura automatica. Impugnatura dritta in gomma EVA. Chiusura a velcro in tinta con il tessuto dell'ombrello. Diametro 130 cm. Disponibile in vari colori. STAMPA FULL COLOR 1 SPICCHIO 15 X 15 CM. Quantità: 20 (venti) pezzi;
- f) T-shirt manica corta, Girocollo doppio. In cotone 150 g/m2. Copri cuciture rinforzate su collo e spalle, tubolare. Colore Bianco. STAMPA DIRETTA FULL COLOR. STAMPA FRONTE A4 + MANICA. Quantità: 10.000 (diecimila) pezzi.

3. Nell'esecuzione del presente incarico, l'Affidataria s'impegna altresì a prestare dei servizi di stoccaggio e logistica per la conservazione nei propri magazzini dei beni già realizzati e la successiva consegna dei beni medesimi entro i termini pattuiti con la Committente.

4. Il dettaglio tecnico delle prestazioni che l'Affidataria si impegna a eseguire è contenuto nel preventivo allegato al presente documento contrattuale a (Allegato A – Preventivo).

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all’Affidataria per la fornitura, lo stoccaggio, i servizi di logistica e consegna sopra descritti e la relativa consegna è pari a **€ 38.101,00 (euro trentottomila centouno/00) oltre IVA**.
2. Nell’esecuzione del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall’interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall’Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all’art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per i servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto, nell’Offerta formulata dall’Affidataria (Allegato A – Offerta) e, per ciò che in tali documenti non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in essi richiamate o ad essi comunque pertinenti.
2. I termini per le consegne dei beni descritti nell’elenco contenuto nell’articolo 2, comma 2 del presente documento contrattuale sono concordati dalle Parti nel corso dell’esecuzione.
3. Il Termine finale per l’esecuzione del presente contratto è fissato nel giorno 1° aprile 2026.

Art. 5 - Penali e risoluzione del contratto

1. FST contesterà all’Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto e/o nel Preventivo allegato (Allegato A – Preventivo);
 - ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini previsti nel presente contratto e/o nel Preventivo allegato (Allegato A – Preventivo) e/o diversamente pattuiti con la Committente;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Affidataria, nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. L’Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l’Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto e/o nel Preventivo allegato (Allegato A – Preventivo), una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e 1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze determinate dall’inesatto adempimento);
 - in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e 1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo o irreperibilità accertata dell’Esecutore.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale sarà applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidataria.
7. Qualora l’ammontare cumulativo delle penali applicate all’Esecutore complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, l’Affidataria sarà ritenuta gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall’inadempimento.

In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

9. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

10. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 6 – Opzioni per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, divieto di tacito rinnovo, recesso e importo massimo stimato dell'appalto

1. Qualora in corso di svolgimento del rapporto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente potrebbe imporne all'Affidataria l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.

2. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

4. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.

5. Vale la previsione dell'articolo 120 comma 9 del Codice.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 45.721,20 (euro quarantacinquemila settecento ventuno/20) oltre IVA.

Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione della fattura elettronica, una "copia di cortesia" della medesima fattura deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: sietepresente@giovanisi.it e amministrazione@fst.it;

- Le fatture devono essere intestate a:

Fondazione Sistema Toscana

Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze

Partita IVA e codice fiscale 05468660484

- L'Affidataria emetterà le proprie fatture in numero pari alle consegne pattuite con la Committente e quindi realizzate. Ciascuna fattura avrà per ammontare il valore del corrispettivo commisurato ai beni consegnati e sarà comprensiva dei costi per la spedizione ed eventuale stoccaggio dei beni medesimi.
- Le fatture emesse dall'Affidataria devono riportare nell'oggetto la descrizione sommaria delle prestazioni e i codici di seguito indicati:

Fornitura di gadget per iniziative di politiche giovanili

CIG: B7FF57F8EC

CUP: D19I24000330003

Codice commessa: PROG/151

- Il saldo delle fatture avverrà entro 30 giorni d.f.f.m., dopo che, comunque, FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l'Affidataria che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidataria manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidataria risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: **B7FF57F8EC**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 13 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 14 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firenze, 20 agosto 2025

Per **La Coccinella di Giglioli Francesca**
La legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore